

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 1

(Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)(1)(3)

1.

(ABROGATO)

(4)

2. L'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede:

a) entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), all'elaborazione e all'adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;

b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.

(2)(5)(6)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 9/1999

2 Secondo comma sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2008

3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 16/2008

- 4** Primo comma abrogato da art. 57, comma 1, lettera d), L. R. 16/2008
- 5** Parole sostituite al comma 2 da art. 57, comma 1, lettera e), L. R. 16/2008
- 6** Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 57, comma 1, lettera f), L. R. 16/2008